

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XV LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23,  
recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei  
disavanzi pregressi nel settore sanitario (1411)**

### **QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

#### **QP1**

**POLLEDRI, GABANA, GALLI**

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

il provvedimento in titolo presenta numerosi profili di illegittimità costituzionale che possono essere così riassunti:

– violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.): lo stesso titolo del decreto-legge in esame, dedicato al «ripiano selettivo» dei disavanzi sanitari pregressi, testimonia l'esistenza di una palese discriminazione tra le numerose Regioni che hanno cumulato disavanzi nel periodo 2002-2005. La discriminazione, nel merito, è fondata sul fatto che solo alcune Regioni, quelle più inefficienti e meno capaci, sono ammesse ad accedere ai finanziamenti straordinari statali. Conseguentemente, si profila una doppia violazione dell'art. 3 Cost. sia sotto il profilo dell'eguaglianza formale (per cui tutte le Regioni sono uguali innanzi alla legge), sia sotto il profilo della ragionevolezza (per cui è manifestamente irragionevole il criterio selettivo utilizzato per regolare l'accesso delle Regioni in disavanzo ai 3 miliardi di euro complessivamente disponibili);

– violazione dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza (art. 77 Cost.): come noto, la Costituzione prevede che possano essere adottati dal Governo decreti-legge solo nei casi di straordinaria necessità ed urgenza. Nel caso in esame, trattandosi del ripiano selettivo di disavanzi ri-

salenti al periodo 2002-2005, non si ravvisano le condizioni per il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza;

– violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.): le Regioni, in quanto pubblici uffici, sono chiamate costituzionalmente ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione, ovvero a garantire che l'attività amministrativa sia svolta secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Tale obbligo assume un peculiare rilievo nel settore sanitario, che come noto impegna circa l'80% dei bilanci regionali. Il provvedimento in titolo, in quanto finalizzato a sanare l'inefficienza cronica di alcune Regioni, rappresenta un'evidente negazione del principio costituzionale in titolo, disincentivando per il futuro anche le altre Regioni cd. «virtuose» dal perseguimento dell'obiettivo del buon andamento dell'amministrazione;

– violazione dei principi di riparto della potestà legislativa (art. 117 Cost.): come noto, l'art. 117 Cost., come riformulato dalla legge cost. n. 3 del 2001, ha incluso la «tutela della salute» tra le materie di potestà concorrente (comma 3), riservando allo Stato una competenza esclusiva sulla sola «determinazione» dei livelli essenziali di assistenza (che di per sé non legittima lo Stato ad alcun intervento di dettaglio sull'organizzazione o erogazione di tali livelli essenziali di assistenza). Anticipando tale riparto costituzionale di competenze, l'art. 8 del decreto legislativo n. 56 del 2000 – sopprimendo il tradizionale Fondo sanitario nazionale, a destinazione vincolata – ha eliminato nei confronti delle Regioni il previgente vincolo di destinazione nei confronti delle risorse ad esse assegnate per il finanziamento dei LEA. Nel nuovo assetto costituzionale, si ritiene conseguentemente preclusa per lo Stato la possibilità di attribuire alle Regioni in una materia di potestà concorrente finanziamenti a destinazione vincolata, come i 3 miliardi oggetto di riparto nel decreto legge in titolo. Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 29/12/2004 n. 423, infatti, «non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata, in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, siano esse rientranti nella competenza esclusiva delle Regioni ovvero in quella concorrente, pur nel rispetto, per quest'ultima, dei principi fondamentali fissati con legge statale. Ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti *ad hoc* rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza»;

– violazione del principio dell'autonomia e responsabilità finanziaria regionale (art. 119 Cost.): lo straordinario intervento statale di ripiano dei disavanzi sanitari di cui al presente decreto legge si pone palesemente in contrasto con i principi sull'autonomia e sulla responsabilità finanziaria di ciascuna Regione. In particolare, si evidenzia come l'intervento in titolo non potrebbe trovare giustificazione nel quarto comma dell'art. 119 Cost. che prevede la possibilità che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinate Regioni solo «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere

gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»; è evidente, infatti, che i tre miliardi stanziati dal decreto legge in fase di conversione sono finalizzati esclusivamente a consentire alle Regioni di ottemperare al normale esercizio delle loro funzioni, ovviando alle diffuse inefficienze ed incapacità gestionali. Per altro verso, si sottolinea che l'art. 119, comma 5 stabilisce che le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento, sicché neanche sotto questo profilo potrebbe trovare legittimazione l'intervento in titolo;

– violazione del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.): l'esplicitazione, nel nuovo Titolo V della Costituzione come riformato nel 2001, del principio di leale collaborazione tra gli enti territoriali ha accompagnato il consolidarsi nel settore sanitario di un nuovo spirito cooperativo incentrato sulla stipula periodica di «patti di stabilità» tra lo Stato e le Regioni per la fissazione del fabbisogno sanitario ed il riparto delle risorse disponibili. Il provvedimento in titolo, ponendosi come intervento unilaterale dello Stato in un settore che invece dovrebbe essere oggetto di preventiva intesa con le Regioni, rappresenta una palese violazione di tale principio costituzionale di leale collaborazione. Tale rilievo trova un'indiretta ed implicita conferma nella reiterata opposizione (conclusasi con l'espressione di una intesa solo «tecnica») che alcune Regioni del Nord hanno espresso in Conferenza Stato-Regioni nei confronti del decreto legge in esame,

delibera:

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1411.

---

## QUESTIONE SOSPENSIVA

### QS1

GALLI, GABANA, POLLEDRI

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

numerose sono le ragioni che consigliano di procrastinare l'esame del provvedimento in titolo, almeno di una settimana; in particolare si osserva che:

– il provvedimento in titolo rappresenta una palese violazione del principio di autonomia e responsabilità di ciascuna Regione nel finanziamento del servizio sanitario come disciplinato nella più recente legislazione di settore: la riforma del sistema di finanziamento della sanità operata con decreto legislativo n. 56 del 2000 e la contestuale riforma del Titolo V della Costituzione hanno, infatti, contribuito a modificare in modo sostanziale il sistema di rapporti Stato-Regioni nella gestione del servizio sanitario nel senso della netta suddivisione di oneri e responsabilità. Tale principio, che è alla base della stessa stipula dei «patti di stabilità» sanitari tra lo Stato e le Regioni, trova un esplicito riconoscimento legislativo nel decreto-legge n. 347 del 2001, che sancisce la responsabilità delle Regioni sulla copertura degli eventuali disavanzi di gestione nel settore sanitario. Tale principio, cui il decreto in esame esplicitamente deroga, rappresenta una sorta di criterio fondamentale di riferimento che non può essere reiteratamente disapplicato, pena lo stravolgimento del complessivo equilibrio di rapporti Stato-Regioni nel settore sanitario;

– quanto affermato al punto precedente consente di ritenere che la nuova operazione statale di ripiano del disavanzo rappresenti un *vulnus* insanabile al Nuovo Patto della salute, siglato il 28 ottobre 2006 tra l'attuale Governo e le 21 Regioni e Province autonome, che al punto 1) sancisce esplicitamente che alla disponibilità finanziaria messa a disposizione dallo Stato dovrà corrispondere «un'assunzione di autonomia ed inderogabile responsabilità di bilancio da parte delle Regioni sia nell'utilizzo di eventuali maggiori risorse liberate da efficientamenti del sistema sanitario regionale sia nell'adozione di misure di ripiano di disavanzi». L'unica deroga a tale principio è individuata al punto 3) nell'istituzione del Fondo transitorio per le regioni in difficoltà, previsto, come si è detto, dalla legge finanziaria 2007;

– il nuovo intervento di ripiano statale finisce per far pagare per la terza volta allo Stato i disavanzi sanitari regionali: si ricorda, infatti, che un primo intervento straordinario di ripiano era stato disposto dalla legge

finanziaria 2006 che ha stanziato 2.000 milioni di euro per il 2006 per la copertura dei disavanzi pregressi del SSN relativamente agli anni 2002, 2003 e 2004, da ripartire tra tutte le Regioni sulla base del numero dei residenti subordinatamente alla stipula di un'intesa Stato-Regioni per il contenimento delle liste di attesa; a questo intervento si aggiunge il Fondo transitorio istituito dalla legge finanziaria 2007, rivolto alle Regioni che presentano un disavanzo pari o superiore al 7% nell'anno precedente e/o nelle quali sia scattata l'applicazione ai massimi livelli delle addizionali ed aliquote regionali. Ne consegue un'evidente sovrapposizione di operazioni statali di ripiano, destinate indubbiamente a scoraggiare l'effettivo risanamento dei conti regionali e ad indebolire anche le aspettative delle regioni «virtuose» circa la serietà del Patto stipulato con lo Stato;

– oltre al già richiamato decreto-legge n. 347 del 2001, anche le successive leggi finanziarie hanno introdotto specifiche procedure per vincolare le Regioni al rispetto dell'equilibrio di bilancio; in particolare, si segnalano l'art. 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sull'intervento sostitutivo del Presidente della Regione in qualità di commissario *ad acta* nel caso di reiterato inadempimento regionale rispetto alla copertura dei disavanzi della spesa sanitaria, e l'art. 1, comma 180 della medesima L. 311/2004 sulla stipula di un accordo Stato-Regione per il rientro dalla situazione debitoria;

– è politicamente inaccettabile che l'accesso ai tre miliardi di euro disponibili sia stato riservato solo ad alcune Regioni, quelle meno virtuose, mentre le altre Regioni che, non avendo cumulato disavanzi, o avendo provveduto tempestivamente con risorse proprie al ripiano dei medesimi, si vedono doppiamente danneggiate dal provvedimento in titolo;

– l'intervento statale di ripiano dei disavanzi in titolo – pur presentato come «straordinario» – rischia di disincentivare i comportamenti virtuosi regionali, costituendo un precedente che le Regioni, per far fronte a nuovi disavanzi futuri, potrebbero agevolmente appellare per conseguire dallo Stato un aiuto eccezionale;

– è politicamente inaccettabile che lo Stato rinvienga tempestivamente 3 miliardi di euro per ripianare i disavanzi pregressi delle Regioni meno virtuose, mentre da oltre tre mesi continua a rimanere in vigore l'iniquo ticket di 10 euro a ricetta sulle prestazioni diagnostiche e specialistiche, perché lo Stato – apparentemente – non riesce a trovare gli 811 milioni di euro necessari per la sua soppressione;

– non si condivide la scelta di non prevedere la percentuale minima delle ulteriori risorse che, ai sensi dell'art. 1 comma 2, devono essere destinate alla sanità (in via aggiuntiva rispetto all'innalzamento delle addizionali IRPEF ed aliquote IRAP ai massimi livelli) per le Regioni che accedono al riparto dei nuovi 3 miliardi di euro; senza tale precisazione, è infatti evidente che – per assurdo – potrebbero accedere al finanziamento straordinario statale anche Regioni che pur presentando ingenti disavanzi ricorrono in minima percentuale all'innalzamento della leva fiscale;

– tra i criteri di riparto, si contesta la decisione di indicare anche l'ammontare dei debiti al 31/12/2005: se, infatti, può sembrare logico che le risorse disponibili siano ripartite tra le Regioni in base all'entità del re-

lativo disavanzo, in termini politici si ribadisce che tale misura si traduce in un disincentivo all'efficienza e al risanamento delle cause strutturali del disavanzo; per queste ragioni, si ritiene assolutamente più costruttivo che le risorse disponibili siano ripartite tra le Regioni in disavanzo sulla base del criterio della quota capitaria ponderata, che è quello di regola impiegato per il riparto degli ordinari trasferimenti del SSN;

– emerge il dubbio che i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 2 siano stati «studiati a tavolino» al fine di garantire alla Regione Lazio una quota di risorse statali pari addirittura a 2,3 miliardi di euro (pari a circa il 70% delle risorse complessivamente disponibili): si evidenzia, infatti, che il Piano di rientro che la Regione ha stipulato con il Governo già prevede di coprire 2,3 miliardi di disavanzo con il ricorso a «provvedimenti legislativi nazionali». È tuttavia evidente che un Governo non potrebbe, legittimamente, approvare un piano di rientro regionale che si affida per la copertura di una parte ingente del disavanzo ad un provvedimento che ancora deve compiere il suo *iter* in Parlamento;

– il piano di rientro del Lazio, in aggiunta ai 2,3 miliardi che si prevede di conseguire dallo Stato, intende coprire 5,8 miliardi di disavanzo attraverso il ricorso ad un'anticipazione statale – da restituirsi in un arco di tempo trentennale – che di fatto non è altro che un mutuo mascherato contrario ai principi di cui all'art. 119 Cost.;

– è politicamente e costituzionalmente inammissibile che l'intera collettività sia chiamata a coprire il costo dell'inefficienza gestionale di alcune amministrazioni regionali che, per ragioni meramente demagogiche, persistono nella scelta di non introdurre i *ticket* sui farmaci (mentre è noto che la spesa farmaceutica rappresenta per alcune Regioni la principale fonte dello sfondamento);

– si ritiene perciò necessario un ulteriore approfondimento delle questioni in premessa da parte delle Commissioni 5<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite,

delibera:

di rinviare di una settimana l'esame del disegno di legge n. 1411.

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G1

GALLI, POLLEDRI, GABANA

Il Senato,

considerato che il provvedimento in titolo rappresenta una palese violazione del principio di autonomia e responsabilità di ciascuna Regione nel finanziamento del servizio sanitario come disciplinato nella più recente legislazione di settore;

valutato che tale principio, che è alla base della stessa stipula dei «patti di stabilità» sanitari tra lo Stato e le Regioni, trova un esplicito riconoscimento legislativo nel decreto-legge n. 347 del 2001, che sancisce la responsabilità delle Regioni sulla copertura degli eventuali disavanzi di gestione nel settore sanitario;

ritenuto che tale principio, cui il decreto in esame esplicitamente deroga, rappresenti una sorta di criterio fondamentale di riferimento che non può essere reiteratamente disapplicato, pena lo stravolgimento del complessivo equilibrio di rapporti Stato-Regioni nel settore sanitario,

impegna il Governo:

a non predisporre fino alla fine del suo mandato ulteriori provvedimenti per il ripiano selettivo dei disavanzi sanitari regionali.

---

### G2

GALLI, GABANA, POLLEDRI

Il Senato,

premesso che:

lo Stato interviene con proprie risorse a fronteggiare il disavanzo sanitario delle Regioni che hanno sottoscritto l'accordo con lo Stato per i piani di rientro;

il disavanzo sanitario prodotto nel periodo 2001-2005 è sintomo anche di una gestione non efficiente ed economica da parte degli amministratori regionali;

di tale cattiva gestione ne hanno già pagato le conseguenze in termini di maggiori aliquote IRAP i contribuenti residenti nelle medesime regioni e le imprese, che hanno sedi operative nelle regioni stesse;

in concomitanza del formarsi dei disavanzi sanitari i bilanci delle medesime regioni, pur sottoposti al rigore del patto di stabilità, avrebbero dovuto contenere alcune spese «discrezionali» per destinare risparmi a copertura del *deficit* sanitario;

non potendo ora le Regioni assicurare la tutela della salute, il Governo interviene «forzatamente» a vantaggio delle Regioni deficitarie utilizzando le risorse di tutti i contribuenti;

i vincoli di bilancio non possono incidere sulla gestione della spesa sanitaria regionale, la quale è stata volutamente esclusa dai meccanismi del patto di stabilità proprio per la specificità della spesa, i cui livelli minimi sono garantiti dalla Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di imporre in sede di approvazione delle leggi finanziarie vincoli di bilancio più rigorosi per le Regioni che presentano disavanzi strutturali sanitari.

---

### **G3**

POLLEDRI, GALLI, GABANA

Il Senato,

premesso che:

lo Stato interviene con proprie risorse a fronteggiare il disavanzo sanitario delle Regioni che hanno sottoscritto l'accordo con lo Stato per i piani di rientro;

il disavanzo sanitario prodotto nel periodo 2001-2005 è sintomo anche di una gestione non efficiente ed economica da parte degli amministratori regionali;

di tale cattiva gestione ne hanno già pagato le conseguenze in termini di maggiori aliquote IRAP i contribuenti residenti nelle medesime regioni e le imprese, che hanno sedi operative nelle regioni stesse;

in concomitanza del formarsi dei disavanzi sanitari i bilanci delle medesime regioni, pur sottoposti al rigore del patto di stabilità, avrebbero dovuto contenere alcune spese «discrezionali» per destinare risparmi a copertura del *deficit* sanitario;

non potendo ora le Regioni assicurare la tutela della salute, il Governo interviene «forzatamente» a vantaggio delle Regioni deficitarie utilizzando le risorse di tutti i contribuenti;

i vincoli di bilancio non possono incidere sulla gestione della spesa sanitaria regionale, la quale è stata volutamente esclusa dai meccanismi del patto di stabilità proprio per la specificità della spesa, i cui livelli minimi sono garantiti dalla Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare a decorrere dal prossimo anno finanziario una parziale sottoposizione ai meccanismi del patto di stabilità della spesa sanitaria per le Regioni che hanno registrato disavanzi per un periodo superiore ai tre anni.

---

#### **G4**

GABANA, POLLEDRI, GALLI

Il Senato,

premesso che:

lo Stato interviene con proprie risorse a fronteggiare il disavanzo sanitario delle Regioni che hanno sottoscritto l'accordo con lo Stato per i piani di rientro;

il disavanzo sanitario prodotto nel periodo 2001-2005 è sintomo anche di una gestione non efficiente ed economica da parte degli amministratori regionali;

di tale cattiva gestione ne hanno già pagato le conseguenze in termini di maggiori aliquote IRAP i contribuenti residenti nelle medesime regioni e le imprese, che hanno sedi operative nelle regioni stesse;

non potendo ora le Regioni assicurare la tutela della salute, il Governo interviene «forzatamente» a vantaggio delle Regioni deficitarie utilizzando le risorse di tutti i contribuenti;

il comma 665 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2007 prevede in via sperimentale la possibilità di ridefinire legislativamente nei confronti di una o più regioni le regole del patto di stabilità interno, per applicare il meccanismo del «saldo finanziario» di cui al comma 656, che consente un ridimensionamento maggiore dei *deficit* di bilancio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di applicare il predetto comma 665 alla Regione con disavanzo sanitario maggiore.

---

#### **G5**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

Il Senato,

considerato che non tutte le Regioni che hanno avuto accesso al Fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b*) della legge n. 296 del 2006 hanno provveduto a stipulare piani di rientro con il Go-

verno (garantendosi, così l'accesso ai 3 miliardi messi a disposizione dal decreto-legge in titolo);

valutato il pericolo che le Regioni in maggiore disavanzo che si sono viste escluse dal riparto del finanziamento straordinario statale in titolo potrebbero fare appello, a breve, ad un nuovo intervento nazionale di copertura dei disavanzi sanitari,

impegna il Governo:

in sede di approvazione dei nuovi piani di rientro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, a stabilire che il ripiano del disavanzo sanitario regionale dovrà avvenire esclusivamente con risorse regionali, escludendo così qualsiasi forma ulteriore di anticipazione o straordinario finanziamento statale.

---

## G6

POLLEDRI, GABANA, GALLI

Il Senato,

ritenuto politicamente inaccettabile che lo Stato rinvenga tempestivamente 3 miliardi di euro per ripianare i disavanzi pregressi delle Regioni meno virtuose, mentre da oltre tre mesi continua a rimanere in vigore l'iniquo *ticket* di 10 euro a ricetta sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale introdotto dalla legge finanziaria 2007;

considerato che la norma derogatoria introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 – che consente alle Regioni di disapplicare il suddetto *ticket* entro il 31 marzo 2007, adottando altre misure di compartecipazione alla spesa sanitaria che garantiscano un gettito equivalente – non ha sortito alcun effetto, dal momento che nessuna Regione è riuscita a rimodulare il *ticket* a parità di gettito;

valutato che sono sufficienti 811 milioni di euro per il 2007 e 834 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per sopprimere a livello nazionale un *ticket* che sta gravando pesantemente sui bilanci familiari, portando alcune prestazioni del SSN addirittura al di fuori del loro costo di mercato,

impegna il Governo:

a provvedere tempestivamente alla soppressione del *ticket* di 10 euro sulle prescrizioni di specialistica ambulatoriale introdotto dall'articolo 1, comma 796, lett. p) della legge finanziaria 2007, riconoscendo alle Regioni un trasferimento aggiuntivo statale complessivamente ammontante a 811 milioni di euro per il 2007 e 834 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

---

**G7**

POLLEDRI, GABANA, GALLI

Il Senato,

premesso che il decreto-legge in esame si compone di un unico articolo, con il quale vengono stanziati 3 miliardi di euro per una nuova operazione di ripiano dei disavanzi sanitari pregressi maturati nel periodo 2001-2005 dalle Regioni che presentano i maggiori *deficit*;

appurato che il nuovo, straordinario, stanziamento statale non prevede alcuna misura sanzionatoria in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risanamento del bilancio sanitario regionale;

considerato che le misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente relativamente al rispetto degli equilibri di bilancio (applicazione ai massimi livelli consentiti dell'addizionale IRPEF e dell'aliquota IRAP fino all'integrale copertura degli obiettivi) non sembrano sufficienti a garantire l'effettiva responsabilizzazione delle Regioni in disavanzo sulla definizione di percorsi di recupero dell'efficienza della spesa ed eliminazione degli sprechi,

impegna il Governo:

in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario da parte delle Regioni interessate dal provvedimento in titolo, ad adottare tempestivamente le dovute misure sostitutive atte a garantire il rispetto degli impegni di rientro dalla situazione debitoria concordati con lo Stato.

---

**G8**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

Il Senato,

premesso che le Regioni del Nord contribuiscono in maniera significativa al finanziamento del SSN attraverso le relative quote di concorso alla solidarietà interregionale, come disciplinate dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

considerato che il provvedimento in titolo finisce per gravare una seconda volta le Regioni del Nord del costo delle inefficienze nella gestione del SSN perpetuate nelle Regioni interessate da maggiori disavanzi sanitari;

ritenuto che tale situazione rappresenti una palese violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo:

a procedere, nell'esercizio finanziario in corso, ad una riduzione delle quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo

2, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per le Regioni che, non avendo maturato disavanzi sanitari, o avendo provveduto tempestivamente alla copertura dei medesimi, non accedono alla risorse di cui al presente decreto-legge.

---

## **G9**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

Il Senato,

premesso che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo stabilisce che il riparto delle risorse disponibili avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

considerato che l'esplicitazione, nel nuovo Titolo V della Costituzione come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, del principio della leale collaborazione tra gli enti territoriali ha accompagnato il consolidarsi nel settore sanitario di un nuovo spirito cooperativo incentrato sulla stipula periodica di «patti di stabilità» tra lo Stato e le Regioni per la fissazione del fabbisogno sanitario ed il riparto delle risorse disponibili;

ritenuto che il provvedimento in titolo, ponendosi come intervento unilaterale dello Stato in un settore che invece dovrebbe essere oggetto di preventiva intesa con le Regioni, rappresenta una palese violazione di tale principio costituzionale di leale collaborazione,

impegna il Governo:

ad adottare il decreto di riparto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame previa intesa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

---

## **G10**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

Il Senato,

considerato che lo stesso titolo del decreto legge in esame, dedicato al «ripiano selettivo» dei disavanzi sanitari pregressi, testimonia l'esistenza di una palese discriminazione tra le numerose Regioni che hanno accumulato disavanzi nel periodo 2002-2005;

ritenuto che tale discriminazione sia assolutamente contraria allo spirito dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto solo alcune Regioni, quelle più inefficienti e meno capaci, sono ammesse ad accedere ai finanziamenti straordinari statali;

giudicato politicamente inaccettabile che l'accesso ai tre miliardi di euro disponibili sia stato riservato solo ad alcune Regioni, quelle meno

virtuose, mentre le altre Regioni – non avendo cumulato disavanzi, o avendo provveduto tempestivamente con risorse proprie al ripiano dei medesimi – si vedrebbero doppiamente danneggiate dal provvedimento in titolo,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché siano modificati i parametri che limitano l'accesso ai 3 miliardi complessivamente disponibili solo ad alcune Regioni che hanno maturato più ingenti disavanzi nel periodo 2002-2005, consentendo l'accesso alle risorse disponibili a tutte le Regioni in ragione del numero dei residenti.

---

## **G11**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

Il Senato,

considerato che, tra i criteri di riparto indicati all'articolo 1, comma 3, si contesta la decisione di indicare anche l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2005;

osservato che, se può sembrare logico che le risorse disponibili siano ripartite tra le Regioni in base all'entità del relativo disavanzo, in termini politici tale misura si traduce in un disincentivo all'efficienza e al risanamento delle cause strutturali del disavanzo;

ritenuto assolutamente più costruttivo che le risorse disponibili siano ripartite tra le Regioni in disavanzo sulla base del criterio della quota capitaria ponderata, che è quello di regola impiegato per il riparto degli ordinari trasferimenti del SSN,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché siano modificati i parametri di riparto delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, introducendo come unico criterio di riparto quello della quota capitaria ponderata.

---

## **G12**

POLLEDRI, GABANA, GALLI

Il Senato,

considerato che il nuovo intervento di ripiano statale finisce per far pagare per la terza volta allo Stato i disavanzi sanitari regionali, dopo il primo intervento straordinario di ripiano disposto dalla legge finanziaria 2006 (che ha stanziato 2.000 milioni di euro per il 2006 per la copertura dei disavanzi pregressi del SSN relativamente agli anni 2002, 2003 e

2004, da ripartire tra tutte le Regioni sulla base del numero dei residenti subordinatamente alla stipula di un'intesa Stato-Regioni per il contenimento delle liste di attesa) e il Fondo transitorio istituito dalla legge finanziaria 2007;

ritenuto assolutamente non condivisibile che, nello stesso esercizio finanziario, lo Stato disponga ben due interventi di ripiano, di cui il primo (quello del Fondo transitorio) rivolto alle Regioni che presentano un disavanzo pari o superiore al 7 per cento nell'anno precedente e/o nelle quali sia scattata l'applicazione ai massimi livelli delle addizionali ed aliquote regionali;

valutato che tale sovrapposizione di operazioni statali di ripiano è destinata a scoraggiare l'effettivo risanamento dei conti regionali e ad indebolire anche le aspettative delle regioni «virtuose» circa la serietà del Patto stipulato con lo Stato,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, per le Regioni interessate da maggiori disavanzi, sia reso alternativo l'accesso ai 3 miliardi di euro stanziati a titolo di regolazione debitoria ovvero al Fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge finanziaria 2007.

---

### G13

POLLEDRI, GABANA, GALLI

Il Senato,

appurato che la Regione Lazio, che in termini assoluti presenta il maggiore disavanzo sanitario, pari a circa 11,2 miliardi di euro, persiste nella decisione di non introdurre i *ticket* sui farmaci;

considerato che nella Regione Lazio la spesa farmaceutica rappresenta una delle maggiori voci dello sfondamento: nel 2005, la spesa farmaceutica regionale è infatti salita addirittura a 1.450 milioni di euro, con un'eccedenza di 450 milioni di euro rispetto al tetto di spesa del 13 per cento previsto dalla normativa nazionale e ribadito anche dai più recenti patti di stabilità sanitari tra lo Stato e le Regioni;

accertato che, anche in termini percentuali, nel 2005 la spesa farmaceutica del Lazio ha raggiunto una quota pari al 18,9 per cento delle risorse complessivamente destinate alla sanità, collocandosi così nettamente al di sopra della media nazionale del 14,6 per cento,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente i necessari provvedimenti, anche a carattere sostitutivo, finalizzati a reintrodurre misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica atte a ridurre il consumo inappropriato di medicinali e a favorire il consolidarsi di una nuova cultura del farmaco.

---

**EMENDAMENTI**  
**al testo del decreto-legge**

**Art. 1.**

**1.1**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005.

2. Potranno accedere al finanziamento solo quelle Regioni che hanno provveduto all'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, suddividendo in parti uguali le risorse per i cinque anni di disavanzo e ripartendo le risorse per l'80 per cento in proporzione ai disavanzi 2001-2005 al netto delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle somme rivenienti dall'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera a), comma 3, articolo 4, del decreto-legge 347 del 2001, convertito in legge n. 405 del 2001 e per il 20 per cento

in modo inversamente proporzionale ai disavanzi registrati. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per «anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

---

### **1.3**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **1.500**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: «concorre» con le seguenti: «può concorrere».*

---

### **1.4**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nei confronti delle Regioni» fino alla fine dell'articolo con le seguenti:*

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base del numero dei residenti».

---

### **1.5**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nei confronti delle Regioni» fino alla fine dell'articolo con le seguenti:*

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le pre-

dette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base del criterio della quota capitaria».

---

## 1.6

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nei confronti delle Regioni» fino alla fine dell'articolo con le seguenti:*

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base del criterio della quota capitaria ponderata».

---

## 1.7

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nei confronti delle Regioni» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base della quota capitaria ponderata secondo il criterio dell'età anagrafica».*

---

## 1.8

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nei confronti delle Regioni» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base della quota capitaria ponderata secondo i criteri dell'età anagrafica e del sesso».*

---

**1.501**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «strutturale» aggiungere le seguenti: «in via definitiva».*

---

**1.9**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro» con le seguenti: «hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che provveda al ripiano regionale del disavanzo esclusivamente con misure regionali di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, riduzione delle spese inefficienti e promozione dell'appropriatezza del consumo».*

---

**1.10**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro» con le seguenti: «hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che provveda al ripiano regionale del disavanzo esclusivamente attraverso il ricorso alle misure di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 347».*

---

**1.11**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro» con le seguenti: «hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che provveda al ripiano regionale del disavanzo prevedendo l'applicazione delle misure di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 347».*

---

### **1.12**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro» con le seguenti: «hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che non preveda il ricorso ad interventi straordinari statali di ripiano».*

---

### **1.13**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro» con le seguenti: «hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che provveda autonomamente alla copertura del disavanzo regionale».*

---

### **1.14**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «piani di rientro» aggiungere le seguenti: «e il piano di restituzione delle somme di cui al comma 3».*

---

### **1.15**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse resesi disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto sulla base di una valutazione di efficienza calcolata in modo inversamente proporzionale all'ammontare dei debiti accumulati nel periodo 2001-2005».*

---

### **1.16**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto in modo direttamente proporzionale al livello di compartecipazione alla spesa sanitaria dei rispettivi cittadini».

---

### **1.17**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto in modo direttamente proporzionale ai tassi di mobilità passiva».

---

### **1.18**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto in modo direttamente, proporzionale alla relativa quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

---

### 1.19

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse resesi disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto»

---

### 1.20

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse resesi disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto sulla base del numero dei residenti».

---

### 1.21

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:*

«L'accesso alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto è incompatibile con l'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**1.22**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

---

**1.23**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.*

---

**1.24**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e accedono» con le seguenti: «e non accedono».*

---

**1.25**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «al fine dell'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del medesimo articolo 1, comma 796»,*

---

**1.26**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura», aggiungere le seguenti: «superiore alla».*

---

**1.28**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «anche in via alternativa».*

---

**1.27**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche in via alternativa» con le seguenti: «risorse derivanti da risparmi di spese in conto capitale.».*

---

**1.29**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio», inserire le seguenti: «o nuove compartecipazioni dei cittadini alla spesa sanitaria».*

---

**1.30**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio», inserire le seguenti: «e nuove compartecipazioni dei cittadini alla spesa sanitaria».*

---

**1.31**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «territorio» aggiungere le seguenti: «e destinano, altresì, le quote di spese finali di bilancio connesse alle percentuali di aumento per gli anni 2008 e 2009, determinate dai criteri del patto di stabilità di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».*

---

**1.32**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori», aggiungere le seguenti: «di almeno il 40 per cento».*

---

**1.33**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori», aggiungere le seguenti: «di almeno il 35 per cento».*

---

**1.34**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori», aggiungere le seguenti: «di almeno il 30 per cento».*

---

**1.35**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori», aggiungere le seguenti: «di almeno il 25 per cento».*

---

**1.36**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori», aggiungere le seguenti: «di almeno il 20 per cento».*

---

**1.502**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«e sufficienti ad estinguere in via definitiva il disavanzo sanitario».

---

**1.503**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«e sufficienti ad estinguere il disavanzo sanitario strutturale».

---

**1.37**

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al fine della riduzione strutturale del disavanzo hanno provveduto all'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e approvato misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera a), comma 3, articolo 4 del decreto-legge n. 47 del 2001 convertito in legge n. 405 del 2001».

---

**1.38**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità relativi agli anni finanziari compresi nel periodo 2001-2005».

---

**1.39**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità relativi agli anni finanziari 2005 e 2006».

---

**1.40**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità relativi all'anno finanziario 2006».

---

**1.41**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.42**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «fino all'anno 2010» con le seguenti: «fino all'integrale copertura del disavanzo sanitario regionale».*

---

**1.43**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applicano nella misura» con le seguenti: «si applicano oltre la misura».*

---

**1.44**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n.311 del 2004 sia scattato formalmente, in modo automatico, l'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive» con le seguenti: «in attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della citata legge n.296 del 2006 sia scattata formalmente, in modo automatico, l'applicazione oltre i massimi livelli dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive».*

---

**1.45**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e, a seguito del raggiungimento dell'accordo con il Governo» fino alla fine del comma.*

---

**1.46**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «tale innalzamento non sia stato applicato» con le seguenti: «tale innalzamento sia stato applicato oltre la misura massima prevista dalla legislazione vigente».*

---

**1.47**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.48**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «a titolo di regolazione debitoria, la spesa di» con le seguenti: «a titolo di anticipazione, la somma di».*

*Conseguentemente, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, nonché la restituzione delle somme anticipate».*

---

**1.49**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « , la spesa di 3.000 milioni di euro» con le seguenti: «la spesa di 1.500 milioni di euro e a titolo di anticipazione la somma di 1.500 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, nonché la restituzione delle somme anticipate».*

---

**1.50**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, la spesa di 3.000 milioni di euro» con le seguenti: «la spesa di 2.000 milioni di euro e a titolo di anticipazione la somma di 1.000 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, nonché la restituzione delle somme anticipate».*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per gli anni successivi, il Ministro dell'economia e delle finanze può con decreto prorogare l'applicazione delle aliquote massime, il cui gettito è da destinare al recupero delle somme anticipate».*

---

**1.51**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, la spesa di 3.000 milioni di euro» con le seguenti: «la spesa di 2.000 milioni di euro e a titolo di anticipazione la somma di 1.000 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, nonché la restituzione delle somme anticipate».*

---

**1.52**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «1.500 milioni».*

---

**1.53**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «2.000 milioni».*

---

**1.54**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «2.200 milioni».*

---

**1.55**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «2.500 milioni».*

---

**1.56**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali» con le seguenti: «con Accordo stipulato presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e successivamente recepito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute».*

---

**1.57**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali» con le seguenti: «con Accordo stipulato presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».*

---

**1.58**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali» con le seguenti: «sentita la Conferenza*

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime parere vincolante».

---

### **1.61**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo le parole:* «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali» *inserire le seguenti:* «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

---

### **1.59**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo le parole:* «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali» *inserire le seguenti:* «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

---

### **1.62**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario».

---

### **1.63**

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

*Al comma 3 le parole:* «sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario» *sono sostituite dalle parole:* «suddividendo in parti uguali le risorse per i cinque anni di disavanzo e ripartendo le risorse per l'80% in proporzione ai disavanzi 2001 - 2005 al netto delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota

dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme rivenienti dall'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b*) della legge 27/12/2006, n. 296 e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera *a*), comma 3, articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito in legge n. 405 del 2001 e per il 20% in modo inversamente proporzionale ai disavanzi registrati».

---

#### 1.64

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

*Al comma 3 le parole:* «sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario.» *sono sostituite dalle seguenti:* «in proporzione ai disavanzi 2001-2005 al netto delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle somme rivenienti dall'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b*) della legge 27/12/2006, n. 296 e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera *a*), comma 3, articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito in legge n. 405 del 2001; in modo inversamente proporzionale alla capacità fiscale regionale e in modo direttamente proporzionale alla partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario».

---

#### 1.66

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

*Al comma 3 le parole:* «sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario.» *sono sostituite dalle seguenti:* «per il 50% in proporzione ai disavanzi 2001-2005 al netto delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle somme rivenienti dall'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b*) della legge 27/12/2006, n. 296 e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera *a*), comma 3, articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito in legge n. 405 del 2001, per il 25% in modo inversamente proporzionale alla capacità fi-

scale regionale e per il 25% in modo direttamente proporzionale alla partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario».

---

### 1.67

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

*Al comma 3, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 le parole: «sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario» sono sostituite dalle parole: «per l'80% in proporzione ai disavanzi 2001 - 2005 al netto delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme rivenienti dall'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27/12/2006, n. 296 e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera a), comma 3, articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito in legge n. 405 del 2001, per il restante 20% in modo inversamente all'ammontare dei disavanzi».*

---

### 1.68

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, sulla base del numero dei residenti».*

---

### 1.71

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, sulla base del numero della quota capitaria ponderata secondo il criterio dell'età anagrafica».*

---

**1.72**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, sulla base della quota capitaria ponderata secondo i criteri dell'età anagrafica e del sesso».*

---

**1.70**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, sulla base della quota capitaria ponderata».*

---

**1.69**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, sulla base della quota capitaria».*

---

**1.73**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, secondo una logica inversamente proporzionale all'entità dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005 e alla mobilità sanitaria attiva e una logica direttamente proporzionale alla partecipazione regionale al fabbisogno sanitario, nonché al livello di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria».*

---

**1.74**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, secondo una logica inversamente proporzionale all'entità dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005».*

---

**1.75**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, secondo una logica inversamente proporzionale alla mobilità sanitaria attiva».*

---

**1.76**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, secondo una logica direttamente proporzionale alla partecipazione regionale al fabbisogno sanitario».*

---

**1.77**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, secondo una logica direttamente proporzionale al livello di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria».*

---

**1.78**

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

*Al comma 3, le parole: «sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei disavanzi 2001 – 2005 al netto delle entrate derivanti dall’innalzamento dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera a), comma 3, art. 4 del decreto-legge 347/2001 convertito in legge 405/2001».*

---

**1.79**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, al secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonché in base al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità nel triennio 2003-2005».*

---

**1.80**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, al secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonché in base al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità nel triennio 2004-2006».*

---

**1.81**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, al secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonché in base alla percentuale di riduzione nel bilancio di previsione per l’anno 2007 delle spese per consulenze ed altre spese discrezionali.».*

---

**1.82**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, al secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonché in base alla percentuale di riduzione nei bilanci degli anni*

2005, 2006 e nel bilancio di previsione per l'anno 2007 delle spese per consulenze ed altre spese discrezionali,».

---

**1.83**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005».*

---

**1.84**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «della capacità fiscale regionale».*

---

**1.85**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario».*

---

**1.86**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «e della partecipazione delle regioni al ripiano del disavanzo sanitario regionale».*

---

**1.88**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera a) del*

decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 1 euro a confezione».

---

### **1.89**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente:* «Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, letto a) del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 3 euro a ricetta».

---

### **1.90**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente:* «Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera a) del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 3 euro a ricetta, e con un limite di prescrizioni di tre pezzi per ogni ricetta».

---

### **1.91**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente:* «Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 2 euro a confezione».

---

**1.92**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente: «Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 4 euro a ricetta, e con un limite di prescrizioni di tre pezzi per ogni ricetta».*

---

**1.93**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente: «Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate allo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sugli ordinari finanziamenti del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, a partire dall'esercizio finanziario 2008, i trasferimenti statali alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza si intendono automaticamente ridotti fino a completa restituzione delle somme anticipate».*

---

**1.94**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente: «Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate allo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sugli ordinari finanziamenti del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, sono proporzionalmente ridotti i trasferimenti statali alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza per gli esercizi dal 2008 al 2018».*

---

**1.95**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente: «Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate allo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sugli ordinari finanziamenti del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, sono proporzionalmente ridotti i trasferimenti statali alla Regione per il*

finanziamento dei livelli essenziali di assistenza per gli esercizi dal 2008 al 2028».

---

**1.96**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente:* «Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate allo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sulle somme statali a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. A tal fine, in sede di approvazione del decreto di riparto viene definito un piano decennale di riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni interessate».

---

**1.97**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente:* «Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate allo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sulle somme statali a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. A tal fine, in sede di approvazione del decreto di riparto viene definito un piano di riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni interessate di durata variabile a seconda dell'entità delle anticipazioni».

---

**1.98**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il terzo periodo, introdurre il seguente:* «In caso di reiterati ritardi o inerzie delle Regioni nell'estinzione dei debiti, il Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, procede direttamente alla nomina di un commissario *ad acta*».

---

**1.99**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il terzo periodo, introdurre il seguente:* «Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo emerga

un'inadempienza della Regione nel rispetto del piano di rientro, è disposto automaticamente il commissariamento della Regione fino a completa estinzione dei debiti».

---

### **1.100**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il terzo periodo, introdurre il seguente:* «Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo emerga un'inadempienza della Regione nel rispetto del piano di rientro, è disposto automaticamente il commissariamento della Regione per tutto il periodo di vigenza del piano».

---

### **1.101**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il terzo periodo, introdurre il seguente:* «Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo emerga un'inadempienza della Regione nel rispetto del piano di rientro, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, procede direttamente alla nomina di un commissario *ad acta* cui è deputato il compito di dare integrale attuazione al piano di rientro».

---

### **1.102**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Al comma 3, dopo il terzo periodo, introdurre il seguente:* «Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo emerga un'inadempienza della Regione nel rispetto del piano di rientro, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, procede alla nomina di uno o più commissari *ad acta* deputati al risanamento e alla riorganizzazione delle diverse aree di spesa della sanità regionale».

---

**1.105**

BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, TOMASSINI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo è tenuto ad inserire nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 la fornitura di parrucche per i soggetti sottoposti alla chemioterapia nonché a prevedere forme di assistenza in relazione a procedure di linfodrenaggio e pressoterapia peristaltica e altre terapie atte a prevenire e curare le sindromi post-operatorie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**1.106**

BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, TOMASSINI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni per l'assistenza sanitaria correlate al trattamento del dolore di grado severo, sia esso acuto che cronico, compresi i principi attivi con specifica indicazione terapeutica che non rientrano nelle Tabelle I e II del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**1.505**

ALBONETTI, VALPIANA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per permettere il puntuale accertamento della massa passiva relativa alle gestioni dell'assistenza sanitaria ed in linea con i rispettivi

piani di rientro e per consentire il rispetto degli obiettivi di risanamento e a garanzia dei Livelli essenziali di assistenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo massimo di 24 mesi:

*a)* non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e universitarie, degli Istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico (IRCCS) e degli istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), appartenenti alle regioni che sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro ed accedono al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nei confronti delle regioni di appartenenza che dovessero effettuare i pagamenti per conto di detti enti, per i debiti assunti dai predetti enti a fronte di forniture o servizi resi e fatturati al 31 dicembre 2006;

*b)* le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dei predetti enti, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

*c)* i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano i predetti enti e i loro tesorerieri;

*d)* i debiti insoluti non producono interessi, né di legge, né contrattuali, né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

*3-ter.* Le risorse che saranno messe a disposizione sia dalle regioni che dallo Stato per la spesa sanitaria e per la copertura dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 o per periodi antecedenti o successivi debbono intendersi a destinazione vincolata e, sulle stesse, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. Gli enti provvedono nei limiti dei mezzi finanziari destinati a tal fine al pagamento delle passività, dando priorità temporale al pagamento dei debiti oggetto di transazione, e fatti salvi i crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti precari o stabili.

*4-quater.* In ogni caso per l'anno 2007 e per gli esercizi futuri, tutti gli enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale, anche se non operanti nell'ambito delle regioni interessate dal presente decreto, predisporranno in coordinamento con la regione di appartenenza procedure per l'attuazione di un processo annuale di accertamento dei crediti e debiti relativi alla gestione sanitaria di ciascun ente da attivare in ognuno dei predetti enti per ogni annualità di bilancio al fine di un puntuale rispetto tra competenza e cassa e osservanza del vincolo di destinazione dei fondi destinati per l'anno di riferimento al pagamento dei debiti del Servizio sanitario nazionale».

---

**1.506**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per gli anni dal 2005 al 2007, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, è proporzionalmente ridotta di una percentuale pari al 20% la quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera b)».

---

**1.507**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per gli anni dal 2005 al 2007, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, è proporzionalmente ridotta di una percentuale pari al 30% la quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera b)».

---

**1.508**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per gli anni dal 2005 al 2007, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, è proporzionalmente ridotta di una percentuale pari al 50% la quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera b)».

**1.511**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per gli anni dal 2005 al 2007, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, è proporzionalmente ridotta la quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera b), fino a completa restituzione alle Regioni delle somme di relativa spettanza calcolate sulla base

dei criteri previsti dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000 a valere sui tre miliardi di euro di cui al comma 3».

---

**1.509**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A partire dal 2005, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, è proporzionalmente ridotta la quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera *b*), fino a completa restituzione alle Regioni delle somme di relativa spettanza calcolate sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000 a valere sui tre miliardi di euro di cui al comma 3».

**1.512**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A partire dal 2005, è sospeso il concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, fino a completa restituzione alle Regioni delle somme di relativa spettanza calcolate sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000 a valere sui tre miliardi di euro di cui al comma 3».

**1.510**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per gli anni dal 2005 al 2009, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, è proporzionalmente ridotta la quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera *b*), fino a completa restituzione alle Regioni delle somme di relativa spettanza calcolate sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000 a valere sui tre miliardi di euro di cui al comma 3».

---

**1.515**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A decorrere dal 1 aprile 2007, è soppresso il *ticket* sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'articolo 1, comma 796 della legge 28 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, a valere sullo stanziamento di cui al comma 3, l'ulteriore spesa di 811 milioni di euro per il 2007, 834 milioni di euro per il 2008 e 834 milioni di euro per il 2009».

---

**1.513**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A decorrere dal 1 aprile 2007, il *ticket* sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'articolo 1, comma 796 della legge 28 dicembre 2006, n. 296 si applica limitatamente alle Regioni interessate da maggiori disavanzi di cui alla lettera b) del medesimo articolo 1, comma 796. Alle Regioni ove si applica la soppressione del *ticket* sono attribuite risorse equivalenti, da erogarsi con il medesimo decreto di riparto di cui al comma 3. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, a valere sullo stanziamento di cui al comma 3, un'ulteriore spesa fino ad un massimo di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

---

**1.514**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A decorrere dal 1 aprile 2007, il *ticket* sulle prescrizioni di specialistica ambulatoriale di cui all'articolo 1, comma 796 della legge 28 dicembre 2006, n. 296 si applica limitatamente alle Regioni interessate da maggiori disavanzi che accedono al riparto delle risorse di cui al presente decreto legge. Alle Regioni ove si applica la soppressione del *ticket* sono attribuite risorse equivalenti, da erogarsi con il medesimo decreto di riparto di cui al comma 3. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, a valere sullo stanziamento di cui al comma 3, un'ulteriore spesa fino ad un massimo di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

---

**1.516**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 28 dicembre 2006, n. 296, dopo il sesto periodo è introdotto il seguente: "Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, si provvede alla copertura del maggiore sfondamento integralmente attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo"».

---

**1.517**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 28 dicembre 2006, n. 296, dopo il sesto periodo è introdotto il seguente: "Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, si provvede alla copertura del maggiore sfondamento, nella misura del 70%, attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo e, nella misura del restante 30%, con un incremento proporzionale dei *ticket* vigenti a livello regionale"».

---

**1.519**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 28 dicembre 2006, n. 296, dopo il sesto periodo è introdotto il seguente: "Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, si provvede alla copertura del maggiore sfondamento, nella misura del 50%, attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo e, nella misura del restante 50%, con un incremento proporzionale dei *ticket* vigenti a livello regionale"».

---

**1.521**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della Regione, nel rispetto degli obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario concordati con il Governo, si applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in misura non superiore al 12 per cento della quota capitaria».

---

**1.522**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della Regione, nel rispetto degli obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario concordati con il Governo, si applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in misura non superiore al 10 per cento della quota capitaria».

---

**1.523**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della Regione, nel rispetto degli obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario concordati con il Governo, si applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in misura non superiore al 7 per cento della quota capitaria».

---

**1.524**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della Regione, nel rispetto degli obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario

concordati con il Governo, si applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in misura non superiore al 5 per cento della quota capitaria».

---

### **1.520**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della Regione, nel rispetto degli obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario concordati con il Governo, si applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

---

### **1.526**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle Regioni che accedono al riparto dei 3.000 milioni di euro di cui al precedente comma sono intensificate le procedure di monitoraggio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, attraverso la ridefinizione degli indicatori funzionali alla verifica del rispetto dei vincoli di bilancio di cui al medesimo articolo 9, comma 2, lettera a)».

---

### **1.525**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle Regioni che accedono al riparto dei 3.000 milioni di euro di cui al precedente comma sono intensificate le procedure di monitoraggio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

---

**1.527**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle Regioni interessate da maggiori disavanzi di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 28 dicembre 2006, n. 296, sono intensificate le procedure di monitoraggio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, attraverso la ridefinizione degli indicatori funzionali alla verifica del rispetto dei vincoli di bilancio di cui al medesimo articolo 9, comma 2, lettera a)».

---

**1.528**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è soppresso il "Fondo perequativo nazionale" di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

---

**1.529**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per il periodo di imposta di cui al comma 2, è sospeso il funzionamento del "Fondo perequativo nazionale" di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

---

**1.530**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono sopresse le seguenti parole: »alla capacità fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento».

---

**1.531**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono soppresse le seguenti parole: "ai fabbisogni sanitari"».

---

**1.532**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dopo le parole: «ai fabbisogni sanitari», sono introdotte le seguenti: «al rispetto dei vincoli di bilancio».

---

**1.533**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dopo le parole: "ai fabbisogni sanitari", sono introdotte le seguenti: "al livello di autofinanziamento regionale della spesa sanitaria"».

---

**1.534**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dopo le parole: "ai fabbisogni sanitari", sono introdotte le seguenti: "al livello di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria"».

---

**1.535**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 28 dicembre 2006, n. 296, dopo il sesto periodo è introdotto il seguente: "Nell'ipotesi in

cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 723 della presente legge è incrementata per la regione inadempiente dal 10 al 50 per cento"».

---

**1.536**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 28 dicembre 2006, n. 296, dopo il sesto periodo è introdotto il seguente: "Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 723 della presente legge è incrementata per la regione inadempiente dal 10 al 30 per cento"».

---

**1.109**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.110**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 non si applicano le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli anni 2008 e 2009».

---

**1.111**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 non si applicano le percentuali di incremento delle spese finali di cui al

comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2008».

---

### **1.112**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applicano nella misura dello 0,5 per cento per l'anno 2008 e 2009».

---

### **1.113**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applicano nella misura dello 0,5 per cento per l'anno 2008 e dell'1 per cento per l'anno 2009».

---

### **1.114**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura dello 0,5 per cento per l'anno 2008 e dell'1,5 per cento per l'anno 2009».

---

### **1.115**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'ar-

articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura dell'1,5 per cento per l'anno 2008 e dell'1,8 per cento per l'anno 2009».

---

### **1.116**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 non competono quote di risorse del "Fondo perequativo nazionale" di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni».

---

### **1.541**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 si applicano prioritariamente le disposizioni di cui al comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alla sperimentazione e ridefinizione delle regole del patto di stabilità».

---

### **1.117**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 non possono usufruire delle quote di risorse del "Fondo perequativo nazionale" di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni».

---

**1.118**

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 devono trasmettere mensilmente le informazioni di cui al comma 666 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**1.540**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le disponibilità finanziarie ripartite alle regioni ai sensi del comma 3 devono essere restituite nella misura del settanta per cento all'erario entro l'anno 2010, mediante la riduzione per le regioni beneficiarie dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

---

**1.537**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le disponibilità finanziarie ripartite alle regioni ai sensi del comma 3 devono essere restituite nella misura del cinquanta per cento all'erario entro 5 anni mediante la riduzione per le regioni beneficiarie dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. La riduzione dell'aliquota della compartecipazione all'IVA delle Regioni interessate é determinata per ciascun anno in sede di approvazione della legge finanziaria».

---

**1.539**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le disponibilità finanziarie ripartite alle regioni ai sensi del comma 3 devono essere restituite nella misura del cinquanta per cento all'erario entro 5 anni mediante la riduzione per le regioni beneficiarie del-

l'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

---

**1.538**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le disponibilità finanziarie ripartite alle regioni ai sensi del comma 3 devono essere restituite nella misura del cinquanta per cento all'erario entro l'anno 2010 mediante la riduzione per le regioni beneficiarie dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

---

**1.600**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle regioni in disavanzo sanitario si applicano prioritariamente le disposizioni di cui al comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alla sperimentazione e ridefinizione delle regole del patto di stabilità, già a decorrere dal secondo semestre dell'anno finanziario 2007».

---

**1.542**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle regioni in disavanzo sanitario si applicano prioritariamente le disposizioni di cui al comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alla sperimentazione e ridefinizione delle regole del patto di stabilità».

---

**1.601**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle regioni Lazio e Campania si applicano prioritariamente le disposizioni di cui al comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alla sperimentazione e ridefinizione delle regole del patto di stabilità, già a decorrere dal secondo semestre dell'anno finanziario 2007».

---

**1.544**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle regioni Lazio e Campania per il triennio 2007-2009 si applica l'aliquota della compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in misura ridotta del cinquanta per cento, a titolo di parziale rimborso all'erario delle somme di cui al comma 3».

---

**1.543**

GABANA, GALLI, POLLEDRI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alla regione Lazio si applicano prioritariamente le disposizioni di cui al comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alla sperimentazione e ridefinizione delle regole del patto di stabilità».

---

**1.0.200**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo della legge 27 dicembre

2006, n. 296, è rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 461 milioni di euro, anche per le finalità di cui alla lettera *p*-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato per l'anno 2007 di 350 milioni di euro. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta è rideterminata con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2007 da 10 euro a 3,5 euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente nel titolo del decreto aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per la riduzione della quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale».*

---

## 1.0.2

BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, TOMASSINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti)*

1. All'articolo 41, comma 1-bis, e all'articolo 43, commi 7 e 8, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", le parole: "in corso di patologia neoplastica o degenerativa" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

"3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all'articolo 60, comma 1".

3. All'articolo 43 del testo unico, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-*bis* per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo; in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tale caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-*bis*".

4. All'articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: "sulle ricette previste dal comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "sulle ricette previste dai commi 1 e 4-*bis*".

5. All'articolo 60, comma 1, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione».

6. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, le parole: "sezioni A e C," sono sostituite dalle seguenti: "sezioni A, B e C,".

7. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.";

b) il comma 2 è abrogato.

8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: "previsto dagli articoli 42, 46 e 47" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dagli articoli 46 e 47".

9. Fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico, nella tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del testo unico medesimo, dopo la sostanza: "denominazione comune: Delorazepam»" sono inserite le seguenti sostanze: "denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)" e "denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR,10aR) - 6a, 7, 8, 10° - tetraidro-6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H -' dibenzo[b,d]piran - 1 - olo".».

---

### 1.0.3

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Le Regioni che saranno destinatarie del finanziamento di cui alla presente legge debbono aver adottato tutti gli atti previsti dalle normative vigenti in tema di contenimento della spesa per accedere ai fondi di ripiano. In particolare debbono aver applicato la normativa nazionale e gli atti di intesa della Conferenza Stato Regioni vigenti in materia di controllo della spesa Sanitaria per l'assunzione del personale, per l'acquisto di beni e servizi sanitari, per il conferimento di incarichi di consulenza nelle strutture sanitarie del SSN.

2. Qualora le Regioni destinatarie del finanziamento di cui alla presente legge risultassero inadempienti alle previsioni di cui al precedente comma, i finanziamenti previsti vengono ripartiti alle altre Regioni con criteri da stabilire negli atti di intesa della Conferenza Stato Regioni».

---

### 1.0.4

GALLI, POLLEDRI, GABANA

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

#### «Art. 1-bis.

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, con la presente legge si intende:

*a) promuovere l'adeguamento strutturale del SSN alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;*

*b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;*

*c) perseguire l'aggiornamento dei LEA come strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;*

*d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure palliative domiciliari integrate;*

*e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di*

agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati;

#### **Art. 1-ter.**

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 è autorizzata la spesa di 2.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

3. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450.

#### **Art. 1-quater.**

1. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con l'atto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione del progetto a livello regionale ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili.

**Art. 1-quinquies.**

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, relativamente all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a patologie oncologiche o degenerative progressive a cure domiciliari palliative integrate.

2. Nell'ambito dei livelli assistenziali di assistenza di cui al comma precedente e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, è demandata alle regioni, nell'ambito della Programmazione degli interventi sanitari e sociali, l'adozione di uno specifico programma pluriennale che definisca l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e della prosecuzione delle necessarie terapie in sede domiciliare.

3. Il programma di cui al comma precedente definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra la regione e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, sono definiti i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specificate le modalità di verifica dell'attività dalle medesime svolta, sia sul piano tecnico che amministrativo.

4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le Regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali competenti territorialmente.

**Art. 1-sexies.**

1. All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, emanato il 18 maggio 2004, pubblicato sul Supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, in tal caso, ai fini della prescrizione, devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta per il discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

2. Fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico, nella tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del testo unico medesimo, dopo la sostanza: "denominazione comune: Delorazepam" sono inserite le seguenti sostanze: "denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC) e "denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (TRC); denominazione chimica: (6aR,10aR) - 6<sup>a</sup>, 7, 8, 10<sup>o</sup> - tetraidro-6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H - dibenzo[b,d]piran - 1 -olo".

#### **Art. 1-septies.**

1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali consegua crediti formativi in terapia del dolore severo.

2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate di cui all'articolo 4, comma 2.

#### **Art. 1-octies.**

1. Lo Stato e le Regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità ed i criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive. Nelle campagne di cui al periodo precedente è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenute.

2. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono massima pubblicità agli utenti del servizio sui processi applicativi adottati in attuazione delle linee guida "Ospedale senza dolore", attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e registrazione di eventuali disservizi.

**Art. 1-nonies.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente diminuzione, per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la parte relativa ai 5 milioni finalizzati alle iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute, e per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionari e di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008 e 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto legge con i seguenti: «Disposizioni urgenti per il ripiano dei disavanzi pregressi nel settore sanitario e altri interventi di assoluta necessità ed urgenza».*

---

